



STATUTO

Art. 1. – Costituzione Associazione

È costituita l'Associazione culturale denominata *"architetto Simonetta Bastelli"*

- L'Associazione culturale *"architetto Simonetta Bastelli"* è una libera associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. – Scopi

L'Associazione *"architetto Simonetta Bastelli"* persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura del paesaggio di qualità, il *buon paesaggio* nella collettività, con particolare attenzione alle nuove generazioni;
- ampliare la conoscenza della cultura del paesaggio, in un idoneo rapporto tra *architettura e natura*, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti, studenti, amministratori ed operatori, architetti e cittadini, nel campo dell'architettura del paesaggio affinché sappiano trasmettere l'amore per il paesaggio come un bene per la persona ed un valore per la collettività;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Art. 3. – Promozione attività

L'associazione *"architetto Simonetta Bastelli"* per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, produzioni e proiezioni video
- attività di formazione: work shop, seminari, lezioni, visite, incontri
- attività editoriale: pubblicazioni cartacee ed informatiche, sito web

STATUTO

Art. 4. - Adesione

L'associazione “architetto Simonetta Bastelli” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci sono suddivisi in quattro categorie

- soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera alla costituzione dell'Associazione e che contribuiscono a sostenere l'Associazione pagando la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo per i soci ordinari e o sostenitori;
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci ordinari giovani e studenti: soci minorenni e studenti regolarmente iscritti ad un corso di studi, che non abbiano compiuto i 26 anni di età, che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota ridotta stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci sostenitori: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo, con un libero contributo economico aggiuntivo;

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili.

Art. 5. - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente.

La domanda può essere inviata tramite posta elettronica.

Il versamento della quota di iscrizione prevista per l'anno di riferimento è equivalente alla domanda di iscrizione.

Art. 6. – Rispetto delle norme

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 7. – Diritto di voto

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

L'accettazione di elargizioni in danaro, donazioni e i lasciti, pervenuti all'associazione, è deliberata dall'assemblea che indica anche la loro utilizzazione in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

STATUTO

Art. 9. – Anno finanziario

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. In alternativa o in aggiunta, può anche essere pubblicato sul sito web dell'associazione.

Art. 10. – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri.

Art. 11. – Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione deve essere fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. In alternativa o in aggiunta, può anche essere pubblicata sul sito web dell'associazione.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale. In alternativa o in aggiunta, può anche essere pubblicato sul sito web dell'associazione.

Art. 12. – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente pro-tempore dell'Associazione. Il segretario del consiglio direttivo redige il verbale che dovrà essere sottoscritto da lui e dal presidente.

Art. 13. – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione “architetto Simonetta Bastelli”.

Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- almeno il 30% dei soci su richiesta motivata;

STATUTO

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione. In alternativa o in aggiunta, può anche essere pubblicato sul sito web dell'associazione.

Art. 14. – Presidente

Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Per gli aspetti economici amministrativi può delegare, un membro del consiglio direttivo che assume l'incarico di tesoriere.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 15. – Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 16. – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 17. – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 18. – Norme varie

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Art. 19. – Norma transitoria.

I soci fondatori devono regolare la loro iscrizione entro e non oltre il 1° febbraio 2012. Successivamente possono sempre aderire all'associazione come soci ordinari o sostenitori.

Sino alla convocazione della prima Assemblea, l'associazione è retta da uno dei soci fondatori che indica anche un tesoriere.

In fase di costituzione, con validità per l'intero anno 2013, la quota di adesione per ogni categoria è la seguente:

- soci giovani e studenti €25,00 (venticinque).
- soci ordinari: €50,00 (cinquanta);
- soci sostenitori: contributo libero superiore alla quota dei soci ordinari.